



COMUNE DI LAVARONE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 13
del Consiglio comunale

Adunanza di **prima** convocazione
Seduta **pubblica**

OGGETTO: Approvazione del nuovo "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)"..

L'anno **duemilaventuno** addi **ventisei** del mese di **luglio** alle ore **20,30** in presenza, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

Corradi Isacco	Sindaco
Bertoldi Giuliano	
Bertoldi Raffaella	
Bertoldi Silvano (Polit)	
Corradi Giulio (Mec)	
Corradi Ivan	
Fellin Adriana	
Gheser Alessandro	
Giongo Stefano	
Monardo Lisa	
Osele Luca	
Piccinini Federico	
Spagnolo Mirco	
Stenghele Alessia	
Stenghele Claudio	

Assenti	
Giust.	Ingiust.
X	
X	

Assiste il Segretario comunale

dott. Roberto Orepuller

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor

Isacco Corradi

nella sua qualità di Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Approvazione del nuovo "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco in ordine al presente punto, in particolare per quanto concerne la neo-introdotta facoltà, da recepire nello strumento regolamentare del Comune, degli utenti non domestici di recedere dall'avvalimento del servizio pubblico dei rifiuti, a determinate condizioni;

Premesso che:

- ✓ con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, il secondo collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- ✓ l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- ✓ L'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";
- ✓ Il vigente Regolamento per l'applicazione della T.A.R.I. è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 dd. 31.07.2020;

Considerato che il D. Lgs. n. 116/2020 ha recepito le direttive europee in materia di rifiuti (direttiva UE 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE) in materia di imballaggi (direttiva UE 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE), apportando importanti modifiche al D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, TUA), modificando in particolare i seguenti articoli:

- articolo 183: al comma 1, lettera b-ter), viene introdotta la definizione di "rifiuto urbano", uniformandola a quella comunitaria e individuando al punto 2 i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta come conseguenza il **venir meno dei cosiddetti "rifiuti assimilati"**;
- articolo 184: con riferimento alla classificazione dei rifiuti;
- articolo 198: che prevedendo l'abrogazione della lettera g) del comma 2, fa venir meno il potere dei Comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e per quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando un'assimilazione *ex lege* uniforme su tutto il territorio nazionale. Il comma 2-bis dello stesso articolo 198 dispone inoltre che **le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero** mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
- articolo 238, comma 10: che, nella nuova formulazione, prevede che "le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi **sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità** dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato **per un periodo non inferiore a cinque anni**, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale";

Visto l'articolo 1, comma 649, della Legge n. 147/2013 (legge finanziaria per il 2014) che recita "Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella

parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero”;

Considerato che il suddetto comma 649, pur non essendo stato modificato dal D. Lgs. n. 116/2020, presenta forti analogie con le disposizioni inserite nel comma 10 dell'articolo 238 del TUA, le quali, in quanto disposizioni di recepimento della disciplina europea, vanno lette in combinato disposto con la vigente normativa di cui alla Legge n. 147/2013;

Ritenuto che l'approvazione del decreto legislativo suddetto, con particolare riferimento alla cancellazione della categoria “14) attività industriali con capannoni di produzione”, in un primo momento considerato *ope legis* recepito nel Regolamento TARI attualmente in vigore senza la necessità di un ulteriore atto deliberativo, viene invece indicato dalla dottrina come oggetto necessario di un recepimento espresso da parte dell'organo consiliare;

Visto che l'art. 17, comma 2, del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa Rifiuti, prevede che “*Per far fronte a calamità pubbliche o a situazioni di emergenza sanitaria, il Consiglio comunale, in sede di determinazione delle tariffe, potrà stabilire riduzioni tariffarie sia per le utenze domestiche che non domestiche, eventualmente disciplinandone l'applicazione, in aggiunta o comunque nel rispetto di quanto previsto dalle normative in vigore”;*

Richiamata la propria deliberazione n. 16 dd. 31.07.2021, con la quale, in forza del citato articolo, ha ritenuto tra l'altro di stabilire per l'anno 2021 una riduzione pari rispettivamente al:

- 90% della parte variabile del tributo per le categorie di utenze non domestiche: 05) Alberghi con ristorante e 06) Alberghi senza ristorante;
- 70% della parte variabile del tributo per le categorie di utenze non domestiche: 02) Campeggi, distributori carburanti e impianti sportivi; 16) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub e 17) Bar, Caffè, pasticceria;
- 50% della parte variabile del tributo per le categorie di utenze non domestiche: 10) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli; 19) Plurilicenze alimentari e/o miste,

sostituendo lo stesso Comune a debitore per tali fattispecie, quantificate dal Servizio in gestione associata in presuntivi € 59.266,28 e assicurandone la relativa copertura da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, e quindi con proprie diverse disponibilità di parte corrente;

Visto l'art. 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni Bis) che, con riferimento al perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 ed al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate a restrizioni o chiusure delle rispettive attività, ha disposto (comma 1) l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, di un fondo con dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI di cui all'art. 1, comma 639, ... della L. 27/12/2013 n. 147, in favore delle predette categorie economiche, prevedendo (comma 2) che alla ripartizione delle somme da assegnare ai singoli Comuni si provvede con Decreto del Ministero dell'interno di concerto con la Conferenza Stato Regioni da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 73/2021. Il comma 3 dello stesso articolo prevede inoltre che i Comuni possano concedere riduzioni della TARI di cui al comma 1 in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2 a valere su risorse proprie o su risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'interno n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Il comma 5 prevede infine che le risorse assegnate con il citato Decreto del Ministero dell'Interno e non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate ai sensi del comma 827 dell'art. 1 della L. 20 dicembre 2020, n.

178, sono recuperate nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'art. 1, commi 128 e 129, della L. 24 dicembre 2012, n. 228;

Ritenuto pertanto che anche tale facoltà sia resa oggetto di recepimento nel nuovo regolamento comunale per l'applicazione della TA.RI., dando atto della facoltà eccezionale del Comune di apportare incentivazioni anche diverse e superiori a quelle indicativamente riportate nel nuovo art. 17, comma 2bis, per le categorie economiche ivi citate;

Visto l'art. 30, comma 5, del D.L. 22/03/2021, n. 41, convertito in L. 21/05/2021, n. 69, laddove è stabilito che "... *limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati... La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022*". Con ulteriore ennesimo D.L. 30/06/2021, n. 99, in corso di conversione in legge, si dispone all'art. 2, comma 4, che "*All'articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»*";

Ritenuta pertanto la necessità di modificare il Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 dd. 31.07.2020, al fine di adeguarlo alle novità normative negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare del Comune e in particolare:

- alle modifiche normative in materia ambientale e di gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti introdotte dal sopracitato D.Lgs 116/2020 di recepimento della Dir. 2018/851/UE che ha modificato ed integrato il D.Lgs.152/2006, relativamente all'eliminazione della categoria dei rifiuti assimilati agli urbani ed alle normative puntuali sui rifiuti provenienti dalle attività agricole industriali, ed alla facoltà per le utenze non domestiche di poter recedere dal servizio comunale di raccolta e smaltimento e beneficiare quindi dell'esenzione della quota variabile della tariffa;
- a quanto disposto in materia di utilizzo del Fondo previsto dall'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021 "Decreto Sostegni bis";

Uditi gli interventi dei consiglieri che hanno chiesto la parola;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti sulla presente proposta di deliberazione, con il relativo allegato regolamento evidenziante le modifiche da apportare per il recepimento alla normativa aggiornata e di rango superiore;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa e il parere di regolarità contabile, resi, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, dal Segretario comunale;

Dato atto che la presente proposta non comporta impegno di spesa e che, quindi, non si rende necessario acquisirne sulla medesima l'attestazione di copertura finanziaria;

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del*

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

Visti gli artt. 49, 182, 183, comma 4, 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3.5.2018, n. 2;

All'unanimità di n. 13 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di dare atto delle modifiche al Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI), come meglio evidenziate e/o barrate nell'allegato alla presente deliberazione (**Allegato A**), approvandole in ogni loro parte e contenuto;
2. di approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) come modificato negli articoli di cui al punto precedente, nel testo di cui all'**Allegato B** alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente e abroga, per motivi di trasparenza e semplificazione nei confronti dei cittadini, il precedente regolamento approvato con deliberazione n. 15 dd. 31.07.2020;
3. di dare atto che il Regolamento di cui al punto 2. entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 2021;
4. di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1) Opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta comunale avverso tutte le altre deliberazioni non soggette a controllo di legittimità;
- 2) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità, da parte di chi vi abbia interesse, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- 3) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi della Legge 6.12.1971, n. 1034.

I ricorsi 2) e 3) sono alternativi.



COMUNE DI LAVARONE

PROVINCIA DI TRENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13

OGGETTO: Approvazione del nuovo "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO - AMMINISTRATIVA

Artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03 marzo 2018, n. 2

favorevole/~~sfavorevole~~ - motivazione: _____



SEGRETARIO COMUNALE
dott. Roberto Orempuller

26 luglio 2021
data

_____ firma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03 marzo 2018, n. 2

COPERTURA DELLA SPESA

n. ___	cap. ___	bce/rs ___	€	- €	= €
n. ___	cap. ___	bce/rs ___	€	- €	= €
n. ___	cap. ___	bce/rs ___	€	- €	= €
n. ___	cap. ___	bce/rs ___	€	- €	= €

favorevole/~~sfavorevole~~ - motivazione : _____



IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RAGIONERIA
dott. Roberto Orempuller

26 luglio 2021
data

_____ firma

IMMEDIATA ESECUTIVITA'
SI NO X

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Isacco Corradi

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Roberto Orepuller



=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La sujestesa deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno **27.07.2021** e per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Lavarone, **27.07.2021**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Roberto Orepuller



=====

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lavarone,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Roberto Orepuller

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
Lavarone,

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
dott. Roberto Orepuller

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi dell'art 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, per 10 giorni consecutivi, divenendone esecutiva decorso il periodo e pertanto dal **06.08.2021**

Lavarone, **06.08.2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Roberto Orepuller

